



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 28.05.2013 relativo alla società AMBROSIA TECHNOLOGIES S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda AMBROSIA TECHNOLOGIES S.r.l.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.06.2013 al 30.09.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28.05.2013, in favore



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di un numero massimo di 127 lavoratori, della società AMBROSIA TECHNOLOGIES S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

- Bisceglie (BT): n. 8 lavoratori, con riduzione media del 22,77% dell'orario di lavoro con contratto part-time medio del 75%;
- Molfetta (BA): n. 48 lavoratori, con riduzione media del 23,86% dell'orario di lavoro, di cui n. 34 con contratto part-time medio del 76,32%;
- Foggia: n. 34 lavoratori, con riduzione media del 24,82% dell'orario di lavoro, di cui n. 20 con contratto part-time medio del 77,50%;
- Potenza: n. 37 lavoratori addetti al servizio di ristorazione, con riduzione media del 20,78% dell'orario di lavoro, di cui n. 35 con contratto part-time medio del 51,43.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 168.149,28 (centosessantottomilacentotrentanove/28).

Codice fiscale: 11635240150



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Matricola INPS: sede legale 4961215071, sede di Bisceglie (BT) 0912033549, sede di Molfetta (BA) 0915048492, sede di Foggia 3104812036, sede di Potenza 6403909441.

Pagamento diretto: NO

**ART. 2**

L'onere complessivo pari ad euro 168.149,28 (centosessantottomilacentotrentanove/28) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 13/01/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni